



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI
INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Qualifica della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (CE) n. 402 del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 per come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136.

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste la nota con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Visto il Decreto n. 87 del 18 dicembre 2019 con cui la Società IIS CERT s.r.l è stata qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 e s.m.i. (Assesment Body – AsBo).

Vista la nota prot. n. DC2021MGE085 del 27.07.2021 con cui L'Ente unico per l'accreditamento – ACCREDIA ha comunicato la non conformità, emersa in corso dell'audit di sorveglianza periodica, relativa all'avvenuta scadenza in data 22/12/2020 del decreto di qualifica sopra indicato e ha comunicato l'accettazione delle azioni correttive proposte dall'Organismo;

CONSIDERATO che nella succitata nota l'Ente unico per l'accreditamento – ACCREDIA non ha riscontrato elementi che possano pregiudicare i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento secondo lo schema di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 alla base della qualifica AsBo.

Preso atto altresì dell'impegno dell'Organismo a ritirare tutte le certificazioni emesse nel periodo dal 20 dicembre 2020 fino al conseguimento della nuova qualifica e ad avviare la richiesta di rinnovo della stessa;

Vista la nota prot. n. QAS 2021BS05 del 23/07/2021 registrata con prot. n. 5897 del 28/07/2021 con cui la società IIS CERT srl, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova ha formulato istanza di qualifica di organismo di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario con riferimento ai sottosistemi: *Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci, Manutenzione* ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società e la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 28/6/2019;

Ritenuto urgente provvedere all'emissione della qualifica in argomento al fine di limitare gli effetti conseguenti al ritiro delle certificazioni emesse dall'organismo;

Decreta

Art. 1

1. La Società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (Assesment Body – AsBo) per i sottosistemi di seguito elencati:

a) sottosistemi strutturali:

- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento:
 - controllo comando e segnalamento a terra;
 - controllo comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;

b) sottosistemi funzionali:

- applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci
- manutenzione;

ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 402/2013 e ss.mm.ii..
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili (MIMS) e dell'ANSFISA.
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione Strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie - ed all'ANSFISA quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di qualifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della qualifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, della direttiva 798/2016/UE e del Reg. UE n. 402/2013 e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della qualifica ovvero per l'estensione della propria autorizzazione ad uno o più sottosistemi, l'Organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi del Reg. UE n. 402/2013.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIMS ed all'ANSFISA.
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, ad ERA ed alla Commissione UE.

Art. 5

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento ISP 120E REV. 03 e pertanto scade in data 08/11/2023.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili e di ANSFISA.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)